

All' **Organismo Pagatore AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it

All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it

All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it

All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' **A.R.T.E.A**
arte@cert.legalmail.it

All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it

All' **Organismo Pagatore della Regione Lombardia OPLO**
opr@pec.regione.lombardia.it

All' **OP della Provincia Autonoma di Bolzano – OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' **Organismo Pagatore ARGEA Sardegna - ARGEA**
aragea@pec.agenziaaragea.it

All' **Organismo Pagatore della Regione Friuli-Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it

Alla **Regione Veneto**
agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Alla **Regione Lazio**
agricoltura@pec.regione.lazio.it
agrisostenibilita@regione.lazio.legalmail.it

Alla **Regione Basilicata**
dg.agricoltura@cert.regione.basilicata.it

Alla **Regione Campania**
dg.500700@pec.regione.campania.it

Alla **Regione Marche**
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Alla **Regione Abruzzo**

dpd@pec.regione.abruzzo.it

Alla **Regione Friuli-Venezia Giulia**

agricoltura@certregione.fvg.it

Alla **Regione Siciliana**

assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it

Alla **Regione Sardegna**

agricoltura@pec.regione.sardegna.it

Alla **Regione Umbria**

direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

Alla **Regione Puglia**

direttore.areaviluppourale.regione@pec.rupar.puglia.it

Alla **Regione Liguria**

agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it

Alla **Regione Valle d'Aosta**

agricoltura@regione.vda.it

Alla **Regione Molise**

regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla **Regione Calabria**

dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Alla **Regione Piemonte**

agricoltura@cert.regione.piemonte.it

Alla **Regione Lombardia**

agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Alla **PA Trento**

serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

Alla **PA Bolzano**

landwirtschaft.agricoltura@pec.prov.bz.it

Alla **Regione Emilia-Romagna**

AgrDga@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla **Regione Toscana**

regionetoscana@postacert.toscana.it

- Al **Coordinamento CAA Coldiretti**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **CAA Confagricoltura**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **CAA CIA**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com
- Al **CAA Unicaa**
caa@pec.unicaa.it

e, p.c.

- Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
Direzione generale dello sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it
- Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare
aoo.pqa@pec.masaf.gov.it
- Al **Coordinatore Commissione Politiche Agricole Regione Veneto**
Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
area.marketingterritoriale@pec.regione.veneto.it
- A **Leonardo SpA**
cybersecurity@pec.leonardo.com

Oggetto: Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo inerente ad azioni volte ad accrescere la reputazione dei vigneti italiani promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione.

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, con particolare riferimento all'articolo 58, paragrafo 1, lettera i);
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione;
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 502, in materia di enoturismo;
- Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410748, recante disposizioni nazionali in materia di controlli sugli interventi settoriali;
- Piano Strategico della PAC 2023-2027, come modificato;
- Decreto ministeriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 483420 del 18 settembre 2026 recante Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo inerente ad azioni volte ad accrescere la reputazione dei vigneti italiani promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione.

1. Definizioni

Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Agea: l'Organismo di Coordinamento AGEA.

OP: l'Organismo Pagatore competente.

Organizzazioni interprofessionali configurabili come organismo di diritto pubblico: Enti che svolgono attività prive di scopo di lucro, anche con personalità giuridica di diritto privato, che abbiano tra gli scopi quello di soddisfare esigenze di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, su cui un'autorità pubblica esercita un'influenza dominante e che raccolgono al loro interno rappresentanze attive nella catena produttiva del settore vitivinicolo;

CUAA: il Codice Unico di identificazione dell'Azienda.

PSP: il Piano Strategico della PAC di cui al regolamento (UE) 2021/2115.

Demarcazione: il sistema adottato per escludere sovrapposizioni e duplicazioni di finanziamento con altri fondi dell'Unione europea.

Promozione del turismo enologico: le attività inerenti alla conoscenza del settore vitivinicolo nell'ambito dell'enoturismo, secondo la normativa nazionale vigente.

DM: il decreto ministeriale di attuazione dell'intervento settoriale vitivinicolo relativo alla promozione del turismo enologico.

2. Premessa e finalità dell'intervento

A decorrere dalla campagna vitivinicola 2026/2027 è concesso un sostegno per azioni volte ad accrescere la reputazione dei vigneti italiani mediante la promozione del turismo enologico nelle regioni di produzione, realizzate dalle organizzazioni operanti nel settore vitivinicolo, come previsto dal decreto ministeriale n. 483420 del 18 settembre 2026.

La presente circolare, predisposta secondo l'impostazione applicativa delle circolari di coordinamento relative agli interventi settoriali vitivinicoli, disciplina gli elementi comuni necessari alla presentazione, istruttoria, selezione, controllo e pagamento delle domande, ferma restando l'adozione delle Istruzioni Operative da parte degli Organismi Pagatori competenti.

3. Divieto di doppio finanziamento e demarcazione

Ai fini del rispetto dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, le operazioni finanziate non possono beneficiare di altri contributi pubblici per le medesime spese. Il controllo del doppio finanziamento è assicurato mediante l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP), nonché attraverso gli ulteriori controlli amministrativi e informatici definiti dagli Organismi Pagatori e dalle Regioni.

4. Azioni ammissibili

Il ventaglio delle azioni finanziabili, di carattere non esaustivo, comprende in particolare:

- a) azioni promozionali o pubblicitarie volte a valorizzare gli elevati standard dei prodotti ottenuti nelle regioni viticole, con particolare riguardo a qualità, tradizioni, sicurezza alimentare o ambientale, quali, ad esempio: pubblicità promozionali, escursioni ricreative tra i vigneti, visite alle cantine, presentazione dei vigneti, degli impianti, delle attrezzature, del metodo di produzione;
- b) organizzazione di eventi, fiere o esposizioni finalizzati alla promozione e/o pubblicità del turismo enologico nelle regioni di produzione, al fine di accrescere la reputazione dei vigneti italiani.

Nello specifico, il ventaglio delle azioni finanziabili, sopra indicato, è quello confermato da Regioni e Organismi pagatori in riscontro alla richiesta di Agea Coordinamento del 25 settembre 2026 e 30 settembre 2026. Gli Organismi pagatori, di concerto con le Regioni di pertinenza, possono individuare, nell'ambito delle proprie disposizioni attuative, l'elenco di dettaglio degli interventi e delle spese ammissibili, purché gli stessi siano riconducibili alle tipologie di intervento previste dal decreto ministeriale e dalla presente circolare e risultino coerenti con le finalità dell'intervento.

Le attività informative, pubblicitarie e promozionali possono essere diffuse anche al di fuori della Regione interessata dal progetto, in Italia o all'estero, all'interno dei Paesi della UE (*per demarcare con Promozione PT*), purché abbiano ad oggetto la promozione del turismo enologico

e siano inequivocabilmente finalizzate ad attrarre visitatori verso i vigneti, le cantine e i territori vitivinicoli delle regioni di produzione interessate dal progetto.

La partecipazione al progetto di enti culturali, turistici o territoriali non comporta l'assunzione della qualifica di beneficiario, salvo che il soggetto rientri autonomamente in una delle categorie previste dall'articolo 3 del DM. Le eventuali prestazioni rese nell'ambito del progetto sono ammissibili esclusivamente se direttamente funzionali alle attività approvate, congrue, documentate e sostenute dal beneficiario nel rispetto della normativa applicabile, senza determinare un trasferimento indiscriminato del sostegno.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del DM, ad integrazione dell'elenco non esaustivo delle azioni ammissibili, possono essere ricomprese, purché direttamente funzionali alla promozione del turismo enologico nelle regioni di produzione e coerenti con le finalità dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2021/2115: attività di enocicloturismo connesse ai territori vitivinicoli; visite guidate ed esperienze nei vigneti e nelle cantine; iniziative didattiche, culturali e di valorizzazione del paesaggio e del patrimonio vitivinicolo; attività di incoming, educational tour e press tour finalizzate alla conoscenza dei territori e delle produzioni vitivinicole; iniziative B2B finalizzate alla promozione dell'offerta enoturistica, quali incontri con tour operator, agenzie di viaggio, operatori del turismo enogastronomico e altri intermediari del settore turistico, purché direttamente finalizzati alla conoscenza, promozione e commercializzazione dell'offerta enoturistica dei territori vitivinicoli interessati dal progetto e non alla mera promozione commerciale dei prodotti vitivinicoli; ideazione e realizzazione di mappe, percorsi e itinerari enoturistici, nonché di strumenti e piattaforme digitali, anche dotati di sistemi di geolocalizzazione, finalizzati a individuare e rendere fruibili i vigneti, le cantine e gli altri luoghi interessati dalle attività enoturistiche, a fornire informazioni sulle esperienze e sugli eventi disponibili e a favorire l'organizzazione delle visite nei territori vitivinicoli interessati dal progetto.

Nell'ambito delle predette azioni possono essere valorizzate le Strade del vino riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268 e della relativa normativa regionale, quali strumenti di organizzazione, integrazione e promozione territoriale dell'offerta enoturistica, anche attraverso itinerari, eventi, attività informative e strumenti digitali finalizzati alla fruizione integrata dei vigneti, delle cantine e dei territori vitivinicoli interessati. Resta fermo che la titolarità della domanda di aiuto e la concessione del sostegno sono riservate esclusivamente ai soggetti beneficiari individuati dal DM n. 483420 del 18 settembre 2026.

5. Beneficiari

Possono beneficiare del sostegno, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal decreto:

- a) Organizzazioni professionali rappresentative della produzione vitivinicola;
- b) Organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'articolo 152 del regolamento (UE) n.1308/2013;

- c) Associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'articolo 156 del regolamento (UE) n.1308/2013;
- d) Organizzazioni interprofessionali, come definite dall'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, specializzate nel settore vitivinicolo;
- e) Gruppi di produttori che gestiscono, per il settore del vino, denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette in conformità degli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143 (sono ricompresi i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238);
- f) Organizzazioni di produttori di vino, costituite in consorzi o società consortili o cooperative, diverse dal soggetto di cui alla precedente lettera e), con comprovata esperienza nel settore del vino;
- g) Organizzazioni interprofessionali configurabili come organismo di diritto pubblico;
- h) Associazioni, temporanee o permanenti, di organizzazioni di produttori vitivinicoli.

I progetti hanno valenza regionale. Qualora un progetto interessi due o più Regioni, il beneficiario presenta, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DM, una distinta domanda/progetto in ciascuna Regione nella quale il progetto trova attuazione. Ciascuna Regione provvede all'istruttoria, alla valutazione e all'ammissione al sostegno della domanda/progetto di propria competenza, a valere sulle rispettive risorse finanziarie e a richiedere il CUP.

6. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

I soggetti per i quali la normativa e le procedure SIAN richiedono la costituzione del fascicolo aziendale devono assicurare, prima della presentazione della domanda, la costituzione o l'aggiornamento dello stesso. Le informazioni dichiarate in domanda devono risultare coerenti con i dati presenti nei sistemi informativi di riferimento.

7. Determinazioni regionali

Le Regioni e le Province autonome possono, nei limiti previsti dall'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale n. 483420 del 18 settembre 2026:

- definire se aprire o meno l'intervento settoriale a fronte di dotazione finanziaria assegnata alla Regione;
- definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
- limitare la percentuale di contributo erogabile di cui al successivo articolo 5, commi 1, 2 e 3;
- individuare i beneficiari dell'aiuto tra quelli indicati al successivo articolo 3;

- ammettere modifiche ai progetti approvati secondo quanto stabilito all'articolo 4 commi 7 e 8;
- stabilire la durata annuale dei progetti;
- individuare le azioni e le tipologie di vigneto che si intendono finanziare con l'intervento settoriale oggetto del presente provvedimento;
- individuare, se del caso, con proprio provvedimento i criteri di priorità facoltativi, oggettivi e non discriminatori, da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione oppure scegliere il criterio del *pro-rata* o del "primo arrivato/primo servito".

Nell'ambito dei criteri facoltativi di priorità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g) del DM, le Regioni possono valorizzare, mediante criteri oggettivi e non discriminatori riferiti alle caratteristiche del progetto e non alla mera forma giuridica del proponente, il carattere collettivo, territoriale e integrato dei progetti, tenendo conto, a titolo esemplificativo, dell'ampiezza territoriale interessata, del numero degli operatori coinvolti o potenzialmente interessati, della capacità del progetto di produrre ricadute diffuse sulla filiera e sul territorio e dell'eventuale integrazione con soggetti operanti nella valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e turistico. L'eventuale valorizzazione della partecipazione di enti culturali è subordinata all'esistenza di una collaborazione effettiva, documentata e funzionale alle attività progettuali, e non può derivare dal mero patrocinio o dall'utilizzo del logo del soggetto.

Le determinazioni regionali sono trasmesse tempestivamente al Ministero e ad AGEA.

8. Domande di aiuto

La domanda di aiuto è presentata entro il 30 ottobre di ogni anno. Solamente per l'annualità 2026/2027, il termine è fissato al 15 dicembre 2026. Il sistema informatico deve essere reso disponibile, a regime, almeno 60 giorni prima del termine di presentazione.

Il periodo minimo di disponibilità del sistema informatico deve assicurare l'effettiva possibilità di compilazione e trasmissione della domanda, con contestuale disponibilità della modulistica, delle istruzioni operative e delle disposizioni regionali necessarie alla presentazione. Eventuali indisponibilità o malfunzionamenti generalizzati del sistema sono tempestivamente documentati dall'OP competente ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti da parte dell'autorità competente.

La domanda contiene almeno:

- a) nome o ragione sociale del richiedente e relativi dati identificativi;
- b) descrizione dell'azione e delle singole attività che compongono il progetto, con indicazione dei costi e della tempistica di realizzazione;
- c) dimostrazione della congruità dei costi rispetto ai normali prezzi di mercato;

Ai fini della dimostrazione della congruità dei costi, il beneficiario acquisisce, per ciascun bene o servizio oggetto di spesa, almeno tre preventivi comparabili, formulati da operatori economici

indipendenti tra loro e in concorrenza. La richiesta dei preventivi deve essere effettuata mediante PEC e alla domanda devono essere allegate le richieste trasmesse ai fornitori, le relative ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna, nonché i preventivi ricevuti, in modo da garantire la piena tracciabilità del procedimento di acquisizione delle offerte. La scelta deve ricadere, di norma, sul preventivo economicamente più conveniente; qualora sia prescelto un preventivo diverso da quello di importo più basso, la scelta deve essere adeguatamente motivata in relazione alle caratteristiche tecniche, qualitative e funzionali del bene o servizio.

Qualora, per la particolare natura del bene o del servizio, non sia oggettivamente possibile acquisire tre preventivi comparabili, il beneficiario deve fornire una relazione motivata che dia evidenza delle ragioni dell'impossibilità e degli elementi utilizzati per dimostrare comunque la congruità del costo. Le presenti modalità costituiscono disciplina attuativa della verifica di congruità di cui all'articolo 4, commi 2, lettera c), e 3 del DM, d'intesa con le Regioni.

- d) elenco delle imprese aderenti, dei vigneti, delle cantine e dei vini che si intendono promuovere;

Per i Consorzi di tutela e gli altri organismi a rappresentanza collettiva, l'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) del DM è riferito alle imprese, ai vigneti, alle cantine e ai vini interessati dalle attività oggetto della domanda. Per le azioni aventi carattere generale e collettivo, le modalità di rappresentazione delle informazioni sono definite dagli Organismi Pagatori in modo coerente con la natura dell'azione, assicurando comunque l'identificabilità dell'ambito produttivo e territoriale interessato. Eventuali aggiornamenti dell'elenco intervenuti prima della realizzazione delle attività sono comunicati secondo le modalità definite dall'Organismo Pagatore competente, fermo restando che non devono determinare modifiche sostanziali agli obiettivi e alla strategia del progetto approvato.

- e) ogni ulteriore documento richiesto dalle disposizioni regionali e dalle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore competente.

Gli Organismi Pagatori nelle loro istruzioni operative, di concerto con le Regioni interessate, dovranno individuare le modalità per garantire il rispetto dei punti b), c), d), e).

Per i progetti riguardanti due o più Regioni, le spese riferibili a più domande regionali devono essere preventivamente ripartite secondo criteri oggettivi, documentati e verificabili, coerenti con le attività realizzate in ciascuna Regione. In nessun caso la medesima spesa può essere imputata integralmente a più domande.

9. Procedure di selezione

Le Regioni/Organismi Pagatori verificano l'ammissibilità delle domande e, qualora applichino criteri di priorità, attribuiscono i relativi punteggi secondo la ponderazione preventivamente definita. La graduatoria di finanziabilità è approvata entro i termini previsti dal decreto.

Per l'annualità 2026/2027, la graduatoria è definita entro il 15 marzo 2027. Entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria, l'esito dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti.

Qualora le domande ammissibili superino la dotazione finanziaria disponibile, l'ammissione avviene fino a esaurimento delle risorse secondo i criteri stabiliti dalla Regione, tra i quali possono rientrare il pro-rata, il criterio cronologico (primo arrivato/primo servito) o il punteggio derivante dai criteri di priorità scelti dalle Regioni.

10. Definizione del sostegno

Così come riportato all'articolo 5 del DM n. 483420 del 18 settembre 2026, l'aiuto finanziario è definito nelle modalità seguenti:

1. L'aiuto per le azioni volte ad accrescere la reputazione dei vigneti italiani promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione è erogato nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del DM n. 483420 del 18 settembre 2026 le Regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.
3. L'aiuto è versato solo se il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto. In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello unionale e/o nazionale, l'aiuto è versato per la parte effettivamente realizzata. L'aiuto è versato, secondo le procedure di controllo e la tempistica definita con circolare di Agea.
4. La dotazione unionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2027, cioè il 15 ottobre 2027, comunque nel limite della dotazione complessiva assegnata alla Regione.
5. Le operazioni e/o le spese ammissibili a finanziamento sono quelle avviate nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e concluse non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 4, comma 6 del DM n. 483420 del 18 settembre 2026.
6. Qualora non sia accolta la domanda di aiuto, le eventuali spese sostenute sono a totale carico del richiedente e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.
7. Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:
 - a) l'IVA, tranne quella non recuperabile ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/126 e ss.mm.ii. L'IVA costituisce pertanto spesa ammissibile esclusivamente nella misura in cui risulti effettivamente e definitivamente non recuperabile dal beneficiario ai sensi della normativa nazionale in materia di IVA. In caso di detraibilità parziale, è ammissibile esclusivamente la quota rimasta definitivamente a carico del beneficiario. La condizione di non recuperabilità deve risultare da idonea documentazione o attestazione secondo le modalità definite dall'Organismo Pagatore competente;
 - b) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi.

Nelle proprie determinazioni regionali le Regioni possono, altresì, non ammettere ulteriori categorie di spese.

11. Varianti e modifiche minori

Le richieste di modifiche, definite varianti, devono essere presentate obbligatoriamente prima della loro esecuzione e della presentazione della domanda di pagamento del saldo, le varianti debbono essere presentate prima della loro esecuzione ed autorizzate dalle Regioni/Organismi Pagatori purché non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme e siano debitamente giustificate e comunicate entro termini stabiliti.

Per i progetti riguardanti due o più Regioni, presentati mediante distinte domande regionali, le varianti sono istruite e autorizzate da ciascuna Regione/OP con riferimento alla domanda/progetto di propria competenza.

È consentito al beneficiario di apportare modifiche di minore entità, definite modifiche minori, entro il 20% dell'importo inizialmente approvato del sostegno ammissibile, a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione, i suoi obiettivi generali e non modifichino i criteri di priorità indicati, pena la non finanziabilità dell'operazione; tali modifiche minori sono attuate senza autorizzazione preventiva e sono comunicate, al più tardi, con la domanda di pagamento a saldo finale. Le modifiche devono essere notificate dal richiedente alle Regioni/Organismi Pagatori fino ad un massimo di 60 giorni prima del termine ultimo disposto per la presentazione delle domande di pagamento saldo; è data facoltà alle Regioni/OP di stabilire termini anticipati.

La modifica apportata ad un progetto, non comunicata preventivamente alla Regione/PA/ OP, oppure non autorizzata dalla stessa/o, renderà il progetto modificato non ammissibile al sostegno, con conseguente obbligo di realizzazione del progetto nel rispetto di quanto ammesso inizialmente al finanziamento. Il riscontro di una realizzazione parziale del progetto in sede di controllo in loco, senza che sia intervenuta una istanza di variante e successiva autorizzazione, determina la revoca dell'aiuto e l'applicazione di penale, parimenti a quanto previsto per la mancata presentazione della domanda di pagamento saldo.

Le modifiche delle operazioni che incidono su elementi del progetto che hanno determinato delle priorità sull'ammissibilità del progetto devono essere valutate attentamente e se tali modifiche alterano la posizione della graduatoria di ammissibilità non possono essere autorizzate se non rientrano nella graduatoria di finanziabilità.

Non sono ammesse le modifiche che determinano una variazione degli obiettivi per i quali il progetto è stato proposto ed ammesso all'aiuto.

Le Regioni/Organismi Pagatori dovranno comunicare l'ammissibilità e trasmettere al beneficiario l'autorizzazione o il diniego entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di modifica al progetto; è data facoltà alle Regioni/OP di stabilire termini anticipati. In caso di non accoglimento della richiesta di modifica le spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico.

Gli OP e le Regioni con proprie disposizioni indicheranno le modalità di presentazione delle modifiche, nonché gli ulteriori vincoli e requisiti.

12. Realizzazione delle azioni e termini

Le azioni devono essere concluse entro termini compatibili con la liquidazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di sostegno. Per la campagna 2026/2027, le operazioni devono concludersi in tempo utile a consentire la liquidazione entro il 15 ottobre 2027; pertanto, il termine ultimo per la realizzazione del progetto e presentazione delle domande di pagamento saldo è disposto alla data del 30 giugno 2027.

13. Domande di pagamento

Le modalità, i termini e la documentazione da allegare alle domande di pagamento sono definiti dagli Organismi Pagatori nelle proprie Istruzioni Operative, nel rispetto della presente circolare, del Decreto e delle disposizioni regionali. La documentazione deve consentire la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività, della tracciabilità delle spese e della coerenza tra progetto approvato e progetto realizzato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Organismo Pagatore dovrà richiedere copia delle fatture elettroniche in formato XML e dei relativi giustificativi di pagamento. Le fatture emesse successivamente all'atto di concessione del sostegno dovranno riportare il codice CUP assegnato al progetto. Per le fatture emesse anteriormente all'assegnazione del CUP, dovrà essere riportato il riferimento univoco della domanda di sostegno. Gli Organismi Pagatori, nell'ambito delle proprie Istruzioni Operative, potranno individuare ulteriori modalità e documenti idonei a comprovare l'effettiva realizzazione delle attività ammesse a sostegno, quali, a titolo esemplificativo, documentazione fotografica e foto georeferenziate/geotaggate degli eventi e delle attività realizzate.

Per il presente intervento non sono previsti pagamenti intermedi o in acconto. Il sostegno è erogato esclusivamente a saldo, a seguito della presentazione della domanda di pagamento, della completa realizzazione delle attività ammesse e dell'esito favorevole dei controlli previsti.

14. Controlli

Gli Organismi Pagatori assicurano i controlli amministrativi, i controlli in itinere a campione sugli eventi finanziati e i controlli in loco secondo le disposizioni del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410748 e, per le operazioni di informazione e promozione, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto, al fine di verificare l'ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e delle spese, la corretta esecuzione delle azioni, il rispetto del divieto di doppio finanziamento e la sussistenza delle condizioni per il pagamento.

Le procedure di controllo devono garantire adeguata tracciabilità delle verifiche svolte e delle risultanze istruttorie, anche mediante l'utilizzo delle informazioni disponibili nel SIAN e negli altri sistemi informativi pubblici pertinenti.

Le domande di aiuto ammissibili sono inserite in una graduatoria finalizzata alla completa utilizzazione del plafond finanziario disponibile per ciascuna Regione, tenuto conto delle determinazioni adottate dalle Regioni medesime concernenti l'aiuto da erogare in relazione a ciascuna operazione.

Le operazioni relative all'intervento ammesso all'aiuto devono risultare iniziate in data successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto e dovranno essere concluse e completate, compreso il sostenimento delle relative spese, non oltre il termine per la presentazione delle domande di pagamento di saldo.

Non sono ammesse proroghe, rispetto ai termini sopra disposti, per la realizzazione degli investimenti ammessi all'aiuto.

Gli Organismi Pagatori procedono all'effettuazione dei controlli in itinere e ai controlli in loco ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410748. I controlli sono finalizzati a verificare la veridicità e l'ammissibilità delle spese mediante l'esame della documentazione contabile e giustificativa. Il controllo è effettuato prima del pagamento finale secondo le disposizioni applicabili.

15. Riduzioni e sanzioni

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del DM, per quanto concerne l'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa unionale e nazionale richiamata dal decreto ministeriale n. 483420 del 18 settembre 2026. Le relative modalità applicative saranno definite con successive disposizioni e integrazioni di AGEA, sulla base del quadro normativo e attuativo di riferimento aggiornato.

16. Servizi applicativi e strumenti digitali

Gli OP, tra cui AGEA, tramite SIAN e su richiesta dei beneficiari, possono rendere disponibili servizi applicativi e strumenti digitali destinati alla gestione e alla valorizzazione delle attività di turismo enologico, inclusi sistemi di registrazione degli eventi, georeferenziazione dei vigneti visitabili, raccolta di dati statistici, promozione territoriale, tracciabilità digitale e integrazione con il fascicolo aziendale, secondo le modalità definite con appositi accordi tra le parti.

17. Disposizioni finali

Gli Organismi Pagatori adottano le proprie Istruzioni Operative in coerenza con la presente circolare e con le disposizioni regionali. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa unionale e nazionale richiamata, al decreto e agli ulteriori provvedimenti applicativi.

18. Comunicazione delle informazioni

Gli Organismi Pagatori devono comunicare al Ministero, per il successivo inoltro alla Commissione UE, il numero delle domande ammissibili, il numero delle imprese beneficiarie, il volume totale dell'investimento, il numero dei progetti entro il termine del 15 marzo di ciascun anno.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE
(Salvatore Carfi)



SALVATORE
CARFI
01.10.2026
16:26:51
GMT+02:00